

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

STATUTO

Delibera n. 31 del 28/6/2004.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I Il Comune

Art.1 - Il Comune

1. Il Comune di Sesto San Giovanni è ente locale autonomo. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo favorendo la partecipazione dei cittadini al governo della città.
2. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art.2 - Territorio, sede, stemma

1. Il territorio del Comune di Sesto San Giovanni confina con il territorio dei comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Monza, Cologno Monzese, Brugherio, Bresso. Eventuali variazioni riguardanti i confini e l'estensione del territorio comunale non comportano modifiche al presente Statuto.
2. La sede del Comune è in Piazza della Resistenza. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, la Giunta Comunale e le altre commissioni comunali.
3. Lo stemma civico del Comune di Sesto San Giovanni è "d'argento, al castello torricellato di due, di rosso, aperto e finestrato del campo, sormontato sulle due torri da un compasso, al naturale".
4. Il gonfalone del Comune è formato da un drappo di stoffa colore avorio, con fregi ornamentali e al centro lo stemma comunale, con sovrastante corona a cinque punte segno di Città, contornato da un ramo di quercia e da un ramo di alloro.
5. Il Comune ha una bandiera, formata da un drappo a bande verticali nei colori blu e bianco con al centro lo stemma civico.
6. Il Comune ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma del Comune.

Art.3 – Titoli

1. Al Comune di Sesto San Giovanni con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954 è stato concesso il titolo di città.
2. Il Comune di Sesto San Giovanni è decorato della Medaglia d'Oro al Valore Militare per i meriti acquisiti durante il periodo storico della Resistenza antifascista con la seguente motivazione: "Centro industriale fra i primi d'Italia durante venti mesi di occupazione nazifascista fu cittadella operaia della Resistenza, che la lotta di liberazione condusse con la guerriglia, il sabotaggio esterno e nel chiuso delle

fabbriche, l'intensa attività di aggressive formazioni partigiane di città e di campagna, le coraggiose aperte manifestazioni di massa, la resistenza passiva e gli scioperi imponenti esiziali per la produzione bellica dello straniero aggressore. "Irriducibili a lusinghe, minacce e repressioni, maestranze e popolazioni, di contro alle ingenti perdite umane e materiali del nemico pagarono con perdite in combattimento, dure rappresaglie, deportazioni e lutti atroci il prezzo della loro battaglia offensiva, di cui furono epilogo alla liberazione, gli ultimi scontri sanguinosi, la difesa delle fabbriche dalla distruzione, per la salvezza di un quinto del patrimonio industriale della Nazione. "Decine di fucilati, centinaia di caduti in armi e in deportazione, migliaia di partigiani e patrioti di ogni estrazione e di diversi ideali testimoniano il valore e il sacrificio del popolo sestese, ispirati da un unico anelito di indipendenza dallo straniero invasore e da comune amore di Patria e di Libertà. "Sesto San Giovanni (Milano) settembre 1943 - aprile 1945".

Capo II Principi e finalità

Art.4 - Principi generali

1. Il Comune di Sesto San Giovanni fonda la propria azione sui valori di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Persegue come proprie finalità la crescita civile e culturale, il progresso economico, lo sviluppo sociale della comunità ed il riequilibrio ambientale.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, favorisce il libero svolgimento della vita associativa della comunità locale, sostiene lo sviluppo delle associazioni democratiche e del volontariato.
3. Tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere ai propri doveri civici, allo scopo di assicurare nel quadro dei principi di collaborazione e solidarietà, la convivenza civile e lo sviluppo della comunità.
4. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione fondamentale di libertà e un diritto della persona e persegue il fine di favorire la realizzazione delle condizioni per una generale occupazione.
5. Il Comune riconosce nella cooperazione un ulteriore e significativo strumento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità.
6. Il Comune riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presenti con le loro strutture organizzative.
7. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività mediante le circoscrizioni.

Art.5 - Finalità particolari

1. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico industriale della Città ed il patrimonio artistico e monumentale garantendone la fruizione da parte della comunità.
2. Il Comune promuove e favorisce le attività culturali e l'interesse per la cultura in tutte le sue forme, anche nelle sue espressioni di tradizione locale.
3. Il Comune opera per garantire un'adeguata tutela sociale a tutti coloro che si trovano in stato di bisogno con particolare riferimento alla promozione di servizi sociali che tutelano il diritto alla salute, il diritto all'educazione e il diritto all'abitazione. Tutela altresì gli anziani favorendone le condizioni di vita, promuove l'integrazione sociale dei minori in difficoltà, dei cittadini e degli immigrati con il fine di superare ogni forma di discriminazione ed emarginazione sociale.
4. Il Comune promuove l'attività sportiva, valorizza l'educazione motoria per i giovani e la

pratica sportiva per i cittadini in ogni fascia di età, favorisce l'associazionismo sportivo e ricreativo.

5. Il Comune partecipa, nell'interesse dei propri cittadini, alla costruzione di un'Europa democratica e contribuisce a creare una cultura europeista. Ricerca legami di collaborazione, solidarietà e amicizia con città di tutto il mondo, estendendo iniziative di gemellaggio o altre forme di relazioni permanenti. Promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra popoli, di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.

Art.6 - Pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

2. Il Comune favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti.

3. Il Comune favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni.

4. Il Comune promuove ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne.

5. Il Comune promuove la realizzazione dell'effettiva e completa parità tra uomini e donne anche attraverso la costituzione di un Comitato Cittadino per le pari opportunità.

Titolo II AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Capo I Lo Statuto

Art.7 – Lo Statuto

1. Il Comune determina con lo Statuto il proprio ordinamento nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie che, di norma, devono essere precedute da idonee forme di consultazione dei cittadini.

Capo II I regolamenti

Art.8 – Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, emana regolamenti:

- a) sulla propria organizzazione;
 - b) sulle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge di atti aventi forza di legge;
 - d) sulle materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti comunali ad intervenuta esecutività dalla deliberazione di approvazione sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. I Regolamenti diventano esecutivi decorsi i quindici giorni della ripubblicazione, ove non diversamente disposto.
4. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale all'atto della approvazione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di adozione.

Art.9 – Pubblicità dei regolamenti e degli atti. Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e di informazione ai cittadini.
2. Il Comune ha un albo pretorio ubicato nella sede comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. L'albo pretorio può essere costituito anche mediante adeguati strumenti elettronici o informatici.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'ampia informazione sull'attività del Comune potranno essere previste nel relativo regolamento specifiche forme di pubblicità ulteriori o sostitutive della pubblicazione all'albo pretorio.

Titolo III LE FUNZIONI, I COMPITI, LA PROGRAMMAZIONE

Capo I Le funzioni e i compiti

Art.10 – Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, e segnatamente nei settori dei servizi alle persone e della tutela ambientale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, al fine di esercitare le funzioni in modo adeguato ad ambiti territoriali di estensione inferiore oppure superiore al territorio comunale, può attuare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art.11 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici sono realizzati con criteri che consentano di rilevare e soddisfare le

esigenze degli utenti, di rendere i servizi effettivamente accessibili, di garantire in conformità agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, adeguati parametri qualitativi delle prestazioni informando pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi medesimi.

Art.12 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2.Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3.Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate al Comune dalla legge, nella quale devono essere definiti i relativi rapporti finanziari e assicurate le risorse necessarie.

Capo II La programmazione

Art.13 – La programmazione

1.Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione e la Provincia e gli altri enti operanti sul territorio, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriali nel proprio territorio.

2.Il Comune attua la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni imprenditoriali e libero professionali, della cooperazione.

Titolo IV LA PARTECIPAZIONE

Capo I La valorizzazione e la promozione

Art.14 – La valorizzazione della partecipazione. Albo delle Associazioni

1.Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base circoscrizionale quali strumenti essenziali per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2.E' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Sesto San Giovanni.

3.Il Regolamento Comunale della Partecipazione disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo e le modalità per la sua tenuta.

4.Le libere associazioni e gli organismi di partecipazione hanno diritto, in via prioritaria, ad essere informati e consultati su specifiche materie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale della Partecipazione.

Art.15 – Promozione della partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale tramite il decentramento circoscrizionale di cui al successivo capo IV e attraverso la costituzione di consulte su particolari temi di interesse generale per la comunità locale.

2. Il Comune promuove e favorisce l'iniziativa del volontariato nelle attività di interesse sociale.

3. Il Comune assume tra gli obiettivi fondamentali dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con i cittadini utenti dei servizi. A tal fine promuove periodicamente con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e con le associazioni degli utenti, una conferenza dei servizi locali articolata per settori ed aree. Nella conferenza vengono illustrati i risultati ottenuti in termini di efficacia ed economicità.

4. Il Comune assume altresì l'informazione e la comunicazione quali strumenti significativi della propria attività e promuove ogni iniziativa utile alla istituzione di un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini. Il Comune, tramite tutto il personale comunale, assicura l'effettivo esercizio di tali strumenti. 5. Il Regolamento Comunale della Partecipazione disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al presente articolo.

Art.16 – Garanzie circa il diritto di informazione e di partecipazione

1. Il Comune prevede nel Regolamento della Partecipazione norme finalizzate a garantire ai cittadini ed alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art.14, il diritto di informazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento prevede altresì:

- a) la comunicazione personale e forme di pubblicità idonee, qualora la comunicazione personale non fosse possibile, per dare notizia dell'avvio di un procedimento, contenenti l'indicazione dell'oggetto del procedimento medesimo, della persona responsabile e dell'unità organizzativa del Comune dove si può prendere visione degli atti;
- b) la possibilità e i tempi di presentazione, da parte dei cittadini e delle associazioni interessate, di documenti e memorie scritte, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) la possibilità, in caso di valutazioni divergenti, di instaurare forme di contraddittorio, fra il Comune e tutti gli altri soggetti interessati all'atto;
- d) la possibilità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- e) la menzione, nell'atto adottato, dell'avvenuta consultazione degli interessati e la motivazione dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

3. Sono comunque sottratti agli obblighi di cui ai commi precedenti:

- a) gli atti normativi;
- b) gli atti amministrativi generali;
- c) gli atti di pianificazione e programmazione;
- d) i procedimenti tributari.

Art.17 – Concessione di benefici a cittadini singoli ed associati

1. Il Comune ha la facoltà di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati.

2. Tali concessioni e attribuzioni sono subordinate alla predeterminazione e

pubblicazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi.
3. Il Regolamento Comunale della Partecipazione disciplina la materia.

Capo II **Gli istituti della partecipazione**

Art. 18 – Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, residenti a Sesto San Giovanni e che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza del Comune. Tale facoltà può essere altresì esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indirizzate al Sindaco; contenere chiaro l'oggetto che deve essere di competenza comunale e sottoscritte, con firma autenticata nelle forme di legge, dal presentatore a pena di inammissibilità.

3. Nel caso che le istanze, proposte e petizioni vengano sottoscritte da più cittadini il primo firmatario, la cui firma dovrà essere autenticata come previsto al secondo comma, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, la veridicità delle firme successive.

4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate dalla Giunta Comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, è data risposta scritta e motivata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione.

5. Il Regolamento Comunale della Partecipazione determina le ulteriori modalità di redazione e presentazione di tali atti e adeguate forme di pubblicità.

Art. 19 – Azione popolare, diritto di accesso, di informazione ai cittadini

1. Tutti gli elettori possono far valere in giudizio le azioni giudiziarie spettanti al Comune. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

2. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale, nonché delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, di prenderne visione e di ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione. La richiesta di accesso deve essere motivata.

3. Il diritto di accesso subisce le seguenti limitazioni o non sussiste:
a) ogni qualvolta l'accesso agli atti può determinare la violazione del principio costituzionalmente garantito della riservatezza di "terzi", ovvero persone, gruppi ed imprese.

b) per tutti gli atti che siano dichiarati riservati o sottoposti a limiti di accesso da disposizioni di legge o regolamentari.

4. Qualora la conoscenza di atti e documenti possa impedire od ostacolare gravemente lo svolgimento della azione amministrativa, il diritto di accesso è differito, con motivazione scritta, ad un momento successivo.

5. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sui responsabili dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento; sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; la copia degli atti e dei documenti è rilasciata dai responsabili delle unità organizzative comunque denominate.

6.L'Amministrazione adotta ogni provvedimento utile a garantire il massimo esercizio dei diritti di informazione e di accesso anche attraverso la semplificazione delle procedure.

7.Il Regolamento Comunale della Partecipazione disciplina la materia.

Art.20 – Referendum

1.Il Comune riconosce negli istituti dei referendum consultivo ed abrogativo uno strumento di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio.

2.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sesto San Giovanni.

3.Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla emissione del giudizio di ammissibilità, indice il referendum consultivo e/o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale quando lo richiedano il 5% degli iscritti nelle liste elettorali secondo l'ultima revisione dinamica.

4.Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti:

a)il bilancio, i tributi locali e le tariffe;

b)l'attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;

c)le norme regolamentari relative a:

1) elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei pubblici amministratori;

2) personale comunale, istituzione e aziende speciali;

3) funzionamento del Consiglio Comunale e dei Consigli Circostrizionali.

4bis. Possono essere sottoposti al referendum abrogativo i regolamenti con rilevanza esterna.

5.Il Regolamento Comunale della Partecipazione disciplina le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum consultivo e abrogativo, gli effetti derivanti dalla mancata approvazione, nonché le modalità di attuazione del referendum.

Art.21 - Giudizio di ammissibilità del referendum consultivo

1.Il giudizio di ammissibilità del referendum consultivo è demandato ad un comitato nominato con decreto del Sindaco e composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o da suo delegato.

2.Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni:

a) l'ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito referendario;

b) il numero e la regolarità delle firme raccolte.

3.I promotori del referendum possono chiedere al comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di ammissibilità relativamente alla materia e al quesito referendario prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno essere raccolte e presentate al comitato entro novanta giorni dalla verifica della materia e del quesito per il definitivo giudizio di ammissibilità.

Art.22 - Forme di consultazione popolare

1.Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale, l'Amministrazione Comunale può promuovere forme di consultazione di tutta la popolazione o di particolari settori di essa attraverso assemblee pubbliche, sondaggi di

opinione, indagini demoscopiche, questionari o altre forme ritenute idonee.

2. Il Regolamento Comunale della partecipazione disciplina la materia.

Capo III II Difensore Civico

Art.23 - Il Difensore Civico

1. E' istituito nel Comune di Sesto San Giovanni il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico opera nei confronti della Amministrazione Comunale, delle aziende da essa dipendenti, della istituzione e di qualsiasi altro soggetto che eroghi servizi sottoposti alla vigilanza della stessa Amministrazione. Opera altresì nei confronti delle società per azioni cui partecipi il Comune di Sesto San Giovanni.

Art.24 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di Garante dell'imparzialità e del buon andamento della attività amministrativa del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
2. Provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi dei singoli cittadini e dei loro interessi legittimi eventualmente lesi dai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune. Provvede altresì alla tutela degli interessi collettivi.
3. Il Difensore Civico, qualora, su istanza del destinatario del provvedimento amministrativo, riscontri vizi di legittimità, potrà invitare l'Amministrazione Comunale ad annullare o modificare il provvedimento medesimo.
4. Le modalità per l'espletamento delle funzioni suddette sono stabilite dal Regolamento Comunale della Partecipazione.

Art.25 - Elezioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Sindaco su designazione del Consiglio Comunale, è scelto fra i cittadini che, per prestigio, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza dei quattro quinti nelle due prime votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
5. Le modalità di formazione delle candidature saranno disciplinate dal Regolamento Comunale della Partecipazione.

Art.26 - Difensore Civico: ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i componenti del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) i componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o somministrazioni, o che da esso ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
- d) coloro che, nel mandato amministrativo precedente l'elezione, abbiano ricoperto la carica di Consigliere Comunale o circoscrizionale nel Comune di Sesto San Giovanni.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica derivante da elezione o nomina da parte degli organi del Comune.

Art.27 - Difensore Civico: durata in carica e cessazione

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni o per decadenza o per revoca.

3. Si ha decadenza dall'ufficio di Difensore Civico nel caso di ineleggibilità; essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni.

4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le stesse procedure previste per la nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico permane in carica fino alla nomina del successore.

Art.28 - Sede, indennità e mezzi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici comunali.

2. Al Difensore Civico spetta l'indennità di funzione pari a quella degli Assessori Comunali.

3. Il Difensore Civico si avvale di risorse e mezzi idonei per esercitare il suo mandato, messi a disposizione dalla Giunta Comunale.

4. Il Difensore Civico presta giuramento nelle forme previste dal Regolamento Comunale della Partecipazione.

Art.29 - Relazione al Consiglio Comunale del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta l'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati i ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

3. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Capo IV Il decentramento

Art.30 - Articolazione del Comune in circoscrizioni

1. Il territorio del Comune è suddiviso in circoscrizioni di decentramento, istituite per promuovere la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città, con particolare riguardo alla formazione ed attuazione dei provvedimenti che interessano le singole circoscrizioni.
2. Il Regolamento del Decentramento definisce la delimitazione territoriale delle circoscrizioni, determinata in modo da individuare aree omogenee di sviluppo del territorio e caratteristiche degli insediamenti, e le loro denominazioni.

Art.31 - Organi delle circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio di circoscrizione e il presidente del consiglio di circoscrizione.
 2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente nella circoscrizione contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio di circoscrizione.
 3. Con lo scioglimento del Consiglio Comunale, i consigli di circoscrizione in ogni caso decadono.
 4. Il consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal Sindaco quando, per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti o per altre cause definite dal Regolamento del Decentramento e accertate dal Consiglio Comunale, sia impossibilitato a funzionare.
 5. Il Regolamento del Decentramento definisce altresì il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.
 6. Il Presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione tra i propri componenti, con voto palese, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, da tenersi in distinte sedute, e a maggioranza semplice nella terza votazione.
- Il Regolamento del Decentramento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione, definendo inoltre, il termine per l'insediamento dei Consigli di Circoscrizione e della elezione del Presidente.

Art.32 - Attribuzione dei consigli di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione rappresenta i cittadini della circoscrizione, ne esprime le esigenze mediante l'esercizio di attribuzione di proposta, di consultazione, di amministrazione e organizzative.
2. Il consiglio di circoscrizione nell'ambito delle attribuzioni di proposta:
 - a) rivolge agli organi comunali proposte di deliberazione su oggetti di interesse della circoscrizione, di propria iniziativa o su istanza di un adeguato numero di cittadini singoli o associati residenti nella circoscrizione. Tale attribuzione può essere esercitata congiuntamente da più consigli di circoscrizione quando la materia oggetto di proposta interessa più circoscrizioni;
 - b) individua e propone al Consiglio Comunale criteri e modalità atti a valorizzare le forme associative e di partecipazione;
 - c) approva ordini del giorno e mozioni da sottoporre agli organi del Comune.
3. Il consiglio di circoscrizione nell'ambito delle attribuzioni di consultazione:

a)esprime pareri obbligatori, di cui si dà atto nella relativa deliberazione, sulle proposte di bilancio, sulla relazione annuale della Giunta Comunale, sulle politiche urbanistiche che interessano particolarmente la circoscrizione, ed in genere sugli atti del Consiglio Comunale la cui esecuzione interessa direttamente la circoscrizione; il Consiglio Comunale delibera prescindendo dalla consultazione in caso di urgenza motivata o di altra esigenza di pubblico interesse;

b)approva la relazione annuale sulla attività del consiglio di circoscrizione.

4.Il consiglio di circoscrizione, nell'ambito delle attribuzioni di amministrazione esercita le funzioni delegate dal Consiglio Comunale.

5.Il consiglio di circoscrizione, nell'ambito delle funzioni organizzative:

a)determina per la parte di sua competenza, le modalità di esecuzione delle funzioni attribuite;

b)istituisce commissioni di cui possono far parte anche i cittadini non eletti nel consiglio di circoscrizione, per gli affari di competenza della circoscrizione.

6.Il Regolamento del Decentramento disciplina le modalità di esercizio delle attribuzioni di cui ai precedenti commi.

Art.33 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Circoscrizione

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione; verifica l'esecuzione degli atti del Consiglio di circoscrizione ed intrattiene i rapporti con gli organi di governo del Comune. Svolge inoltre le funzioni che gli siano delegate dal Sindaco nell'ambito dei servizi di competenza statale.

Art.34 - La consulta dei Presidenti consigli di circoscrizione

1.E' istituita la consulta dei Presidenti dei consigli di circoscrizione per discutere, valutare e definire gli indirizzi in ordine alla valorizzazione del decentramento.

2.Al fine di garantire il diritto all'informazione il Regolamento del Decentramento può prevedere anche incontri periodici della Consulta con i singoli assessorati.

Titolo V I servizi

Capo I I servizi

Art.35 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1.Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di aziende speciali; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre forme giuridiche.

2.Il Comune gestisce i servizi pubblici locali preferibilmente in economia. La scelta del ricorso ad una forma di gestione diversa da quella diretta, è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base di una valutazione che tenga conto dell'esistenza di una obiettiva convenienza in riferimento a parametri di giudizio di carattere tecnico, economico e sociale.

3.Il Comune, nel procedimento di scelta di cui al precedente comma, garantisce i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Art.36 - La Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La deliberazione di costituzione dell'Istituzione determinando gli apporti finanziari del Comune e accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi; determina altresì le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti entro 30 giorni dalla nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.
6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
7. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura prevista per la nomina.
8. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede al reintegro dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti per la nomina.
9. Il Direttore dell'Istituzione può essere un funzionario comunale o altra figura non dipendente dal Comune.

Art.37 - Ordinamento e funzionamento della Istituzione

1. La Istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'ordinamento e il funzionamento della Istituzione sono demandati all'apposito Regolamento Comunale che dovrà altresì provvedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la relativa struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art.38 - Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi con rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, compreso il Presidente, e non superiore a sette; dura in carica quattro anni; è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
5. Il Presidente è nominato dal Sindaco.
6. Lo statuto dell'azienda disciplinerà i casi di incompatibilità.
7. La revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura prevista per la nomina.
8. Nel caso che, per dimissioni, o revoca, o incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi

altra causa, la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione fosse vacante, il Sindaco provvede al reintegro dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti per la nomina.

Art.39 - Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali

1. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e le modalità di nomina del Direttore sono demandati all'apposito Statuto e Regolamento.
3. Lo Statuto dell'azienda speciale prevederà altresì un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Art.40 - Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

1. Il Comune, conformemente a quanto indicato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" può promuovere accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono essere stipulate con altri Comuni e con Province apposite convenzioni.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con Province, consorzi secondo le norme previste dalla legge n. 142/90, o aderire a consorzi già costituiti.
4. La scelta tra le forme di gestione di cui ai precedenti secondo e terzo comma, compete, su proposta del Sindaco, al Consiglio Comunale.

Titolo VI GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

Art.41 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
- 1.bis. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il funzionamento, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art.42 - Elezioni del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art.42 bis - Autonomia funzionale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce, nel quadro dei principi generali determinati dallo Statuto, le modalità con le quali fornire al Consiglio stesso servizi, attrezzature, risorse e finanziamenti nonché strutture apposite.
3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina inoltre la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.43 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. La funzione di programmazione del Consiglio Comunale si esprime in particolare con gli indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini qualitativi che quantitativi. Il Consiglio Comunale adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie, che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti.
3. Il Consiglio Comunale dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. La Giunta fornisce annualmente al Consiglio Comunale rapporti globali o per Settore, che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

Art.43 bis - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art.44 - I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio del mandato, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative proposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale;

- d) ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti del Comune, nonché dalle Istituzioni, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di rendere noti i redditi posseduti all'inizio ed alla fine del mandato a norma della legge 5 luglio 1982 n. 441. Analogo obbligo compete al Sindaco ed agli Assessori.
5. Al fine di garantire la massima trasparenza nell'attività del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori, sono tenuti a dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale la loro adesione ad enti o associazioni compresi nell'Albo delle Associazioni di cui al secondo comma dell'art.14 dello Statuto, ovvero che possano avere rapporti di natura economica con il Comune. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga.
8. I Consiglieri hanno la facoltà di chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità secondo modalità che saranno disciplinate nel Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.44 bis - Assenza dei Consiglieri dalle sedute

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di salute, famiglia, lavoro, ferie, impegni istituzionali.
4. La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, l'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio Comunale la decadenza del Consigliere dalla carica. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art.45 - Il Consigliere anziano

E' Consigliere anziano il componente del Consiglio Comunale che ha ricevuto la maggiore cifra individuale di voti; tale cifra è costituita dal numero dei voti riportati dalla lista cui appartiene aumentata dai voti di preferenza e, a parità di cifra individuale, il più anziano di età.

Art.46 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Possono inoltre costituirsi in gruppo i Consiglieri la cui lista abbia ottenuto meno di due Consiglieri e i candidati

sindaci collegati a liste che non abbiano ottenuto consiglieri.

3. Il Consigliere che aderisce ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve dare formale comunicazione all'Ufficio di Presidenza con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.

4. Ai gruppi sono assicurati, da parte dell'Amministrazione Comunale, sedi, strutture e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art.46-bis - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono, con l'Ufficio di Presidenza, in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.

Art.47 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna commissione è determinata dal Regolamento.

2. E' in ogni caso istituita la commissione "Affari generali e istituzionali - Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" con il compito di favorire da parte del Consiglio il corretto esercizio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo.

3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti delle Commissioni e le modalità di elezione che avverrà a scrutinio segreto.

4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine alle attività svolte dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

5. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

6. Le commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti del Comune, degli amministratori e dei Dirigenti delle aziende ed enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione Comunale, e rappresentanti di Associazioni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art.47 bis - Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale istituisce, al proprio interno, una o più commissioni di controllo o di garanzia.

2. E' in ogni caso istituita la commissione incaricata di provvedere all'istruttoria relativa alla verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma così come previsto dal secondo comma dell'art.43 bis.

3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentatività del Consiglio Comunale.

4. La presidenza delle suddette commissioni spetta ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

5. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti delle commissioni e le modalità di elezione delle stesse.

Art.48 - Strutture di supporto al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari

1. Al fine di garantire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un Dirigente nominato dal Sindaco.

1 bis. Il personale di supporto alle attività del Consiglio Comunale e alle commissioni dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Le commissioni possono altresì avvalersi dell'apporto di consulenti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

3. Per il funzionamento e l'attività delle commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art.48 bis - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente Vicario e successivamente dal Vicepresidente. In caso di assenza od impedimento anche di questi ultimi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. Il Presidente e i due Vicepresidenti compongono l'Ufficio di Presidenza. Il Vicepresidente vicario deve appartenere ai gruppi di minoranza qualora il Presidente appartenga ai gruppi di maggioranza e viceversa. Uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è di minoranza.

2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è presieduto dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

4. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione del Consiglio Comunale; predispone il calendario di attività del Consiglio, in caso di mancato accordo nella Conferenza dei Capigruppo; organizza l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; propone al Consiglio Comunale le modifiche, le aggiunte al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Consiglio Comunale, in collaborazione con la Conferenza, programma i lavori del Consiglio e predispone il calendario di attività.

6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale.

7. Il Regolamento disciplina la materia.

Art.48 ter - Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano. Subito dopo la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, il Consiglio procede all'elezione nel proprio seno del Presidente, del Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente, componenti dell'Ufficio di Presidenza, con votazioni separate a scrutinio segreto.
3. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati nella prima votazione; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni ed è eletto Presidente del Consiglio Comunale chi ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza semplice. Per l'elezione del Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta, e la maggioranza semplice nella eventuale seduta successiva.
4. La seduta prosegue poi sotto la Presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale non è componente di Commissioni Consiliari permanenti, a cui peraltro può intervenire.
6. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati dal Consiglio Comunale.
8. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono presiedere la seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere Anziano. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art.48 quater - Poteri di iniziativa

1. La iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari, ai Consiglieri Comunali oltre che ai Consigli di Circoscrizione ed ai cittadini in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi di bilancio annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte di atti a contenuto amministrativo, per essere sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste; devono altresì essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art.48 quinquies - Linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nei successivi quindici giorni i gruppi consiliari potranno presentare proposte di modifiche o emendamenti.

3. Il Consiglio Comunale esamina il programma di governo nei successivi quindici giorni.
4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Capo II La Giunta Comunale

Art.49 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di nove assessori.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

Art.50 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco fissa il numero e nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco non potrà variare, per tutta la consiliatura, il numero degli Assessori.
4. Nella nomina degli Assessori il Sindaco tiene conto di criteri volti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art.51 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco informando la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione delle singole attribuzioni; opera altresì attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta inoltre il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale; per le materie di competenza del Consiglio comunale dovrà essere sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art.52 - Sostituzione di singoli Assessori

1. Il Sindaco provvede alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art.53 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti, nonché con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a sé l'adozione dei medesimi.

Art.53-bis - Criteri di nomina dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. L'esercizio del potere di nomina è subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.
3. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
4. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al quinto comma dell'art.44 dello Statuto.

Art.55 - Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art.56 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art.57 - Mozione di sfiducia

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di legge.

Titolo VII UFFICI E PERSONALE

Capo I Uffici e personale

Art.58 – Organizzazione degli uffici e del personale

1.Il Comune per realizzare i suoi fini valorizza la professionalità dei dipendenti come risorsa primaria dell'Ente e persegue l'adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei modelli organizzativi e gestionali secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:

- a) lo sviluppo professionale dei dipendenti attraverso adeguati strumenti formativi;
- b) la gestione programmata delle attività, correlata all'individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;
- c) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.

2.Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità;
- b) lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- c) la determinazione dei livelli di responsabilità necessari allo svolgimento dei compiti di direzione di ogni unità organizzativa comunque denominata.

Art.59 -Il personale comunale

1.Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali con regolamento dell'ente.

2.Nell'ambito dei principi generali stabiliti dalla legge o dai contratti spetta al regolamento di organizzazione definire:

- a) la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego con il Comune, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti riguardo all'esercizio dei diritti fondamentali;
- b) la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità dei settori, servizi,

unità operative o unità organizzative comunque denominate;

3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art.60 – Compiti della direzione

1. Ai direttori sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la collaborazione con gli organi di governo per la formulazione delle politiche e degli indirizzi dell'attività del Comune;

b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi del Comune, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ad essi attribuiti; i Direttori sono tenuti a relazionare alla direzione generale in merito alle scelte adottate;

c) la direzione sia della struttura organizzativa, sia di specifici programmi o progetti anche intersettoriali;

d) la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e di presidenza delle rispettive commissioni, ed ogni altra competenza prevista dalla legge, per la cui attribuzione provvederà la direzione generale secondo i criteri di professionalità e competenza;

e) la stipula dei contratti;

f) tutti i compiti di gestione che la legge e il presente Statuto non attribuiscono alla Giunta Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni, i Direttori adottano atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna. I Direttori sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, e dell'efficienza della gestione e ne rispondono direttamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, agli Assessori di riferimento nel rispetto degli indirizzi ricevuti. Il Regolamento di organizzazione stabilisce adeguati strumenti per un migliore esercizio delle funzioni dirigenziali e per favorire l'attività per progetti e programmi.

Art.61 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico. Le funzioni e le competenze del Segretario Generale sono stabilite dalla legge.

2. Al Segretario Comunale, nel rispetto dei principi previsti dell'Ordinamento, possono essere attribuite altre funzioni con provvedimento motivato dal Sindaco.

Art.62 – Il Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento;

2. Al Vice Segretario Comunale, oltre ai compiti suddetti, può essere attribuita, con il Regolamento di organizzazione, la titolarità e la direzione di una struttura di massima dimensione attinente alle funzioni amministrative – istituzionali.

3. Il predetto Regolamento inoltre, stabilisce i requisiti e le modalità di accesso al posto.

Art.63 – Personale a contratto

Per le qualifiche dirigenziali o di alto contenuto professionale, il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, di diritto privato con deliberazione motivata, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento di organizzazione.

Art.64– Collaborazioni esterne

Il Comune può avvalersi, per la realizzazione delle proprie attività, di prestazioni professionali o di collaborazioni esterne, secondo la disciplina prevista dal Codice Civile.

Art.65 - Il Direttore Generale

1. Il Comune può avere un Direttore Generale che provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco
2. Il Regolamento di Organizzazione determina i compiti e le funzioni e i requisiti per la nomina del Direttore Generale.
3. La nomina è in ogni caso temporanea, revocabile ad nutum, e rinnovabile esplicitamente.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art.66 - Il Direttore dell'Organizzazione

Il Comune può avere un Direttore dell'Organizzazione che fa parte della direzione generale. a cui compete la formulazione di proposte alla Giunta Comunale per l'adozione degli atti di indirizzo concernenti l'organizzazione generale degli uffici e l'adozione del piano triennale del personale. Per tali funzioni il Direttore dell'Organizzazione risponde direttamente al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Titolo VIII FINANZA E CONTABILITA'

Capo I Finanza e Contabilità

Art.67 – Beni pubblici comunali

1. Sono beni pubblici comunali i beni demaniali e i beni patrimoniali.
2. Sono beni demaniali, e perciò soggetti al regime del demanio pubblico: le piazze e le strade, i cimiteri, i mercati comunali le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, tutti gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Sono beni patrimoniali i beni appartenenti al Comune, i quali non siano della specie di quelli indicati nel comma precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

Art.68 – Inventario

1. Il Comune deve tenere un esatto e aggiornato inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed all'Amministrazione.
2. I contenuti e le modalità di compilazione e di aggiornamento dell'inventario sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art.69 – Finanza e contabilità

1. Il Comune espleta la propria autonomia finanziaria e impositiva, secondo le modalità definite nel Regolamento di contabilità, nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile previsto dalle leggi.
2. Il Comune determina, per i servizi pubblici di cui assicura la prestazione, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, tenendo conto anche della capacità contributiva degli stessi.
3. Il Comune in attuazione dell'auspicata maggiore autonomia finanziaria ed impositiva promuoverà l'istituzione di un organismo cui affidare funzioni di indirizzo e di controllo nella gestione dei tributi locali e nel rapporto con gli uffici finanziari dello Stato.

Capo II I revisori dei conti

Art.70– Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Comunale elegge con un voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Le cause di ineleggibilità a revisore sono quelle previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile dagli articoli 2,3,4, della legge 23 aprile 1981 n.154, nonché dall'articolo 43 della legge 142/90.
4. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. In caso di decesso di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede entro 30 giorni all'integrazione del Collegio medesimo. Il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla loro revoca in caso di inadempienza, su proposta motivata del Sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art.71– Funzioni del Collegio dei revisori

1. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, mediante :

- a) l'esame e la verifica degli equilibri finanziari, economici e di cassa esistenti all'interno del bilancio di previsione annuale;
- b) l'esame delle operazioni infra-annuali che comportino variazioni di bilancio e prelievi dal fondo di riserva;
- c) la verifica dell'equilibrio dinamico della gestione previsto dall'art.1 bis della legge 9 agosto 1986 n.488 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente mediante:

- a) la verifica ed il controllo sulla tenuta dei registri e della documentazione obbligatoria ai fini contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- b) la verifica della predisposizione e presentazione delle certificazioni e delle dichiarazioni obbligatorie periodiche ed annuali;
- c) l'informazione immediata al Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente.

4. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione che accompagna l'apposita proposta del conto consuntivo, nella quale devono risultare:

- a) l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- b) i rilievi che il Collegio intende esprimere e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il regolamento di contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

Capo III Il controllo di gestione

Art.72 – Controllo economico interno della gestione

1. Per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficienza dell'azione del Comune, nel rendiconto sono dimostrati i risultati di gestione.

2. Il Regolamento di contabilità prevede i metodi di rilevazione, mediante contabilità economica, delle attività svolte, al fine di consentire la valutazione dei costi dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e l'analisi degli scostamenti.

3. I funzionari responsabili dei servizi riferiscono periodicamente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento di contabilità, circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti.

Titolo IX I CONTRATTI

Capo I La disciplina dei contratti

Art.73 – Disciplina dei contratti

1. L'attività relativa ai contratti del Comune è disciplinata con apposito Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa della Comunità Europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano, nonché nel rispetto dei principi fissati nel presente

Statuto.

2. Le procedure di scelta del contraente sono rette da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e valorizzano le realtà sociali ed economiche operanti sul territorio comunale.

3. I contratti devono avere termine e durata certa.

Art.74 – Deliberazioni a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto che si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e le ragioni che ne sono alla base.

Art.75 – Contratti per esigenze economiche o ricorrenti

1. Il regolamento determina i limiti di valore ed i tipi di contratto per acquisti, lavori, forniture e prestazioni ricorrenti o di natura economica, per i quali si procede mediante trattativa privata attraverso i servizi comunali competenti.

2. I contratti di cui al comma precedente sono conclusi secondo gli usi del commercio, e senza necessità di una previa apposita specifica deliberazione.

3. Il regolamento dei contratti determina le forme specifiche di controllo interno sulle attività di cui al presente articolo.

Art.76 – Stipulazione dei contratti

1. Alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti in rappresentanza del Comune provvede, previo accertamento della regolarità dei presupposti, un dirigente incaricato dal Sindaco.

2. Gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune sono rogati dal Segretario Comunale, o da chi legalmente lo sostituisce; la Giunta Comunale può peraltro stabilire che la sottoscrizione dell'atto avvenga con l'intervento di un notaio all'uopo incaricato.

3. Il Segretario Comunale può assistere alla stipula degli atti formati, nell'interesse del Comune per scrittura privata.

Art.77 – Approvazione dei contratti

1. Il Regolamento determina se e quali contratti sono sottoposti a successiva approvazione della Giunta Comunale.

2. I contratti soggetti ad approvazione non vincolano il Comune sino a quando non sono approvati.

Art.78 – Responsabilità nelle procedure d'appalto

Il dirigente responsabile del procedimento o del sub procedimento relativo ad una gara d'appalto, è responsabile, nei confronti del Comune, della regolarità del procedimento o sub procedimento affidatogli, in relazione alle azioni ed omissioni a lui direttamente e

singolarmente attribuibili e limitatamente ai casi di dolo o colpa grave.

Art.79 – Presidenza e composizione delle commissioni di gara

1. Un dirigente del Comune, incaricato dal Sindaco, presiede alle aste ed alle licitazioni private. Il Segretario Comunale, o chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di ufficiale rogante nei suddetti esperimenti di gara.
2. Il dirigente del Comune preposto al settore competente, od altro dirigente incaricato dal Sindaco, presiede alle operazioni collegiali relative alle gare ufficiose preordinate alle trattative private. A tali operazioni partecipa altresì il Segretario Comunale o suo delegato.
3. Il Sindaco su proposta della Giunta Comunale provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici degli appalti a concorso, designandone quale presidente un dirigente del Comune. Di tali Commissioni sono membri di diritto il Segretario Comunale ed il dirigente del settore competente. La Giunta Comunale assicura il rispetto del principio della prevalenza numerica dei tecnici in seno alla Commissione giudicatrice. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale delegato dal Segretario.

Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Art.80 – Norma di rinvio ai regolamenti del Comune

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale dovrà adottare i Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo.
2. Il Consiglio Comunale nomina apposite Commissioni per la stesura del Regolamento Comunale della Partecipazione, del Regolamento del Decentramento, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento dei Contratti. Ai lavori della Commissione incaricata della stesura del Regolamento della Partecipazione possano essere invitati i rappresentanti degli Istituti di Partecipazione.
3. I Regolamenti che riguardano la materia del personale sono oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dell'Ente.
4. I Regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nel Comune di Sesto San Giovanni in quanto compatibili, nonché le norme di legge previgenti per le parti non in contrasto con il presente Statuto.

Art.81 – Norma di rinvio alle norme statali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

Art.82 – Area Metropolitana

All'entrata in vigore delle norme relative alla istituzione della Area Metropolitana, il Consiglio Comunale provvederà alle conseguenti modifiche del presente Statuto secondo la procedura di cui all'art.7.

Art.83 – Entrata in vigore

1.Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

2.Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art.84 - Testo Unico

Entro 60 giorni dall'approvazione dello Statuto, l'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre un Testo Unico delle norme statutarie.